



COMUNE DI VIGOLO
(Provincia di Bergamo)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 30.06.2021

INDICE

TITOLO I - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Articolo 01 - Oggetto del regolamento

TITOLO II - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Articolo 02 - Servizio di igiene urbana e gestore del servizio

Articolo 03 - Classificazione dei rifiuti e definizioni

Articolo 04 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

TITOLO III - PRESUPPOSTO, SOGGETTI E BASE IMPONIBILE DEL TRIBUTO

Articolo 05 - Presupposto e ambito di applicazione

Articolo 06 - Soggetto attivo e soggetto passivo

Articolo 07 - Superficie degli immobili: base imponibile

TITOLO IV - TARIFFE

Articolo 08 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e piano economico finanziario (PEF)

Articolo 09 - Determinazione della tariffa

Articolo 10 - Articolazione della tariffa

Articolo 11 - Periodi di applicazione del tributo

Articolo 12 - Tariffa per le utenze domestiche

Articolo 13- Occupanti delle utenze domestiche

Articolo 14 - Tariffa per le utenze non domestiche

Articolo 15 - Classificazione delle utenze non domestiche

Articolo 16 - Scuole statali

Articolo 17 - Tributo giornaliero

Articolo 18 - Tributo provinciale

TITOLO V - ESCLUSIONI, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 19 - Esclusione per tipologia di rifiuti prodotti

Articolo 20 - Esclusione di locali ed aree non soggetti al tributo

Articolo 21 - Esclusione di fabbricati non predisposti all'uso e istituzionali

Articolo 22 - Riduzione per il recupero

Articolo 23 - Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

Articolo 24- Agevolazioni per avvio al riciclo

Articolo 25 - Altre riduzioni

Articolo 26 - Cumulo di riduzioni

Articolo 27 - Ulteriori riduzioni Covid-19

TITOLO VI - DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO

Articolo 28 - Obbligo di dichiarazione

Articolo 29 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

Articolo 30 - Riscossione

Articolo 31 - Rimborso e compensazione

Articolo 32- Somme di modesto ammontare

Articolo 33 - Contenzioso

Articolo 34 - Rateizzazione e riscossione coattiva

Articolo 35 - Clausola di adeguamento

Articolo 36 - Efficacia

ALLEGATO 1: CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

ALLEGATO 2: MODULO DICHIARAZIONE TARI UTENZE DOMESTICHE

TITOLO I - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti, denominata TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, in attuazione dell'articolo 1, commi dal 639 al 668, della Legge n. 147/2013, tenuto conto della loro conferma ai sensi dell'articolo 1, comma 738, della Legge n. 160/2019, integrandone la specifica normativa.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e alle prescrizioni applicative della deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e s.m.i., nonché delle ulteriori successive deliberazioni dell'Autorità per la definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
4. Il tributo TARI recepisce le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n.116/2020.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
6. Con delibera della Giunta Comunale è designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

TITOLO II - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Articolo 2

SERVIZIO DI IGIENE URBANA E GESTORE DEL SERVIZIO

1. Gestore del servizio è il soggetto che gestisce l'intero ciclo dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e qualora tale servizio non sia gestito in economia dal Comune, è da intendersi come tale il soggetto che lo gestisce interamente, mediante affidamento ai sensi dell'art. 113, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso di affidamenti parziali a diversi soggetti esterni, gestore del servizio resta il Comune, quale coordinatore del servizio complessivo di gestione dei rifiuti urbani.
2. Il soggetto gestore del servizio è obbligato alla redazione del piano finanziario di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, sulla base del quale è determinata la tariffa da parte del Comune.
3. Il soggetto gestore del servizio, qualora sia un terzo appaltatore, è obbligato a fornire tutti i dati necessari all'Amministrazione comunale per la determinazione della tariffa, oltre a sottostare a tutti gli obblighi previsti dall'apposita convenzione per la gestione del servizio e dalle altre norme del presente regolamento.

Articolo 3

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI E DEFINIZIONI

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e

riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Articolo 4

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del D.lgs. n. 152/2006:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

TITOLO III - PRESUPPOSTO, SOGGETTI E BASE IMPONIBILE DEL TRIBUTO

Articolo 5

PRESUPPOSTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La tassa sui rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga sull'intero territorio comunale, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
3. Si intendono per:
 - a) *locali*, qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusa o chiudibile da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia l'uso cui è destinata, anche se non conforme alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *aree scoperte pertinenziali o accessorie*, le aree a verde, come parchi e giardini; i cortili; i posti auto scoperti; i balconi, le terrazze, i portici e simili in quanto non chiusi o chiudibili da ogni lato e quindi non definibili "locali";
 - d) *aree scoperte operative*, le aree scoperte sulle quali si svolge una specifica attività idonea a dar luogo ad un'autonoma produzione di rifiuti rispetto a quelli originati sulla cosa "principale", o ad un apprezzabile incremento dei rifiuti prodotti su quest'ultima come ad es. i cortili o le tettoie usati come deposito merci o per lo svolgimento di una parte delle lavorazioni dell'impresa, campeggi, dancing e cinema all'aperto.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e comunque della predisposizione all'uso dello stesso - anche se di fatto non utilizzato: condizione sufficiente all'applicazione del tributo. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dalla presenza di impianti e/o attrezzature o dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani non comporta esonero o riduzione del tributo.

Articolo 6

SOGGETTO ATTIVO e SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Vigolo relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.
3. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte sull'intero territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
5. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 7

SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI: BASE IMPONIBILE

1. Per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte avente altezza inferiore a cm. 150. Le scale interne sono considerate solo per la loro proiezione orizzontale.
2. La superficie calpestabile dei locali è calcolata escludendo i muri, i pilastri, i balconi e le terrazze. La superficie delle aree esterne assoggettate al tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. La superficie è desumibile dalla planimetria catastale o da altra analoga (planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), dall'atto di provenienza, dalla compravendita o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria tassabile è pari all'intero immobile e mai a singole sue porzioni, dando atto che il fabbricato rappresenta un'unità funzionale autonoma.
5. Costituisce superficie tassabile quella derivante dall'utilizzo del posto auto coperto.
6. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione TARI l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.

7. La superficie calpestabile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria non può comunque essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo il seguente criterio: coefficiente pari a "1" per i seguenti ambienti di altezza uguale o superiore a 150 cm:
- A: vani aventi funzione principale/accessori a diretto servizio dei principali. Per le categorie C/1 e C/6 i vani aventi funzione principale saranno indicati con A1, i vani accessori a diretto servizio con A2;
 - B: vani accessori a indiretto servizio della tipologia A qualora comunicanti;
 - C: vani accessori a indiretto servizio della tipologia A qualora non comunicanti;
 - H: vani accessori a diretto servizio di principali.

TITOLO IV - TARIFFE

Articolo 8

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 36/2003.
2. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati ogni anno sulla base del piano finanziario di cui all'articolo 1, comma 683, della legge 147/2013, redatto dal soggetto che svolge il servizio, in ossequio alle prescrizioni applicative della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e ss.mm.ii. dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio; in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
5. Dal totale dei costi del PEF sono altresì sottratte, le entrate effettivamente conseguite a seguito di attività di recupero dell'evasione, le entrate derivanti da procedure sanzionatorie oltre alle ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente ove esistente ed attivo, altrimenti dal Comune.
6. Il piano economico finanziario viene trasmesso all'Ente territorialmente competente, che nel caso di specie corrisponde dal Comune, per la validazione e l'approvazione.
7. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e in particolare da:
 - a) una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
8. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e

della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al soggetto gestore. Qualora, in assenza di normazione regionale, l'ente territorialmente competente coincida con il Comune, la procedura di validazione dev'essere affidata ad una unità organizzativa interna diversa da quelle che partecipano alla formazione del piano e/o alla successiva attività gestionale, ovvero a soggetto esterno qualificato, oppure ad altra amministrazione territoriale convenzionata, purché dotati dei necessari requisiti di competenza, professionalità e terzietà.

9. L'insieme dei costi del servizio è ripartito dall'Amministrazione comunale tra utenze domestiche e non domestiche, secondo criteri razionali, dandone chiara motivazione nell'atto di approvazione delle tariffe.
10. Il Consiglio Comunale ogni anno deve approvare le tariffe TARI in conformità al Piano Economico Finanziario entro i termini fissati dalla legge per l'approvazione del Bilancio, salvo deroghe. La deliberazione di approvazione delle tariffe, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro i termini di legge, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il termine di cui al periodo precedente, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
11. Il PEF ed il piano tariffario TARI devono essere trasmessi ad ARERA per l'approvazione definitiva. Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.

Articolo 9

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 10

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono determinati in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. Per le utenze domestiche, le abitazioni sono assoggettate sia alla quota fissa che a quella variabile della tariffa. La prima si applica alla superficie imponibile, la seconda al numero degli occupanti. Le pertinenze invece sono assoggettate alla sola quota fissa.
6. Per le utenze non domestiche, gli immobili sono assoggettati sia alla quota fissa che a quella variabile della tariffa, entrambe applicate alla superficie imponibile.

Articolo 11

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o delle aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ricorrono i presupposti per l'applicazione del tributo e sussiste sino al giorno in cui questi cessano. La cessazione deve essere dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione.
4. Le variazioni dei parametri incidenti sul calcolo del tributo dovuto, intervenute nel corso dell'anno solare, in particolare nella misura delle superfici o nelle destinazioni d'uso dei locali o delle aree scoperte, che comportino un aumento dell'importo dovuto, producono effetti dal giorno in cui esse si verificano. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione dell'importo del tributo dovuto, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini previsti, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni all'importo del tributo saranno, di regola, conteggiate a conguaglio in occasione della prima successiva emissione degli inviti di pagamento.

Articolo 12

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa delle utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e delle pertinenze le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa delle utenze domestiche, che si applica alla sola superficie dell'alloggio e non anche ai locali di pertinenza, è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, rimanendo all'interno degli intervalli previsti dal D.P.R. n. 158/1999.

Articolo 13

OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del comune. Devono comunque essere dichiarati anche i soggetti che, pur non facenti parte del nucleo familiare anagrafico o pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, sono dimoranti nell'utenza, come ad es. le colf -

badanti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione non supera i 60 giorni nel corso dell'anno solare.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove, comunque per un periodo non superiore a 6 mesi nel corso dell'anno solare.
3. Il numero di componenti del nucleo familiare e le relative variazioni devono essere denunciate, fatta eccezione per la popolazione residente nel comune la cui consistenza viene acquisita d'ufficio dall'archivio anagrafico comunale.
4. Si precisa che l' "abitazione di residenza" ai fini della TARI corrisponde al fabbricato "abitazione principale" così definito dalla normativa ai fini IMU e così dichiarato dal relativo soggetto passivo.
5. Le cantine, le autorimesse e gli altri simili luoghi di deposito, che non risultano pertinenziali ad abitazioni, si considerano utenze domestiche: alloggi a disposizione e gestiti al pari delle abitazioni.
6. Alle utenze domestiche e loro pertinenze di soggetti non residenti verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a:
 - 1 per superfici da 1 a 50 mq;
 - 2 per superfici da 51 a 100 mq;
 - 3 per superfici da 101 a 150 mq;
 - 4 per superfici superiori a 151 mq.
7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, non pertinenziali ad abitazioni, si considerano utenze domestiche condotte da numero 1 (uno) occupanti. I medesimi luoghi, se pertinenziali ad abitazioni, si considerano utenze soggette all'applicazione del tributo per la sola quota fissa.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
9. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Articolo 14

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. In deroga ai commi precedenti, è facoltà del Comune applicare coefficienti diversi rispetto a quelli indicati dal D.P.R. n. 158/1999 suddetto, anche per solo una o più categorie, qualora disponga di valutazioni misurate in proprio o dal gestore del servizio.

Articolo 15

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'**ALLEGATO 1**.
2. L'assegnazione di un'utenza ad una delle categorie previste dall'**ALLEGATO 1** viene di regola effettuata sulla base della classificazione ATECO relativa all'attività principale svolta dall'utenza stessa, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente esercitata.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicabili alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione funzionale le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia/categoria d'uso. In tale caso sarà necessario presentare distinte dichiarazioni.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per l'attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento per l'intera superficie all'attività principalmente svolta desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 16

SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.

Articolo 17

TRIBUTO GIORNALIERO

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.
3. Salvo diversa determinazione, da stabilirsi con la deliberazione di approvazione delle tariffe, la maggiorazione di cui al comma 2 è fissata, per ogni categoria di attività non domestica, in misura pari al 100 per cento.
4. In mancanza della corrispondente categoria di attività non domestica nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa.

6. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste dal presente regolamento nel caso di avviamento al recupero dei rifiuti urbani o per livelli inferiori di prestazione del servizio.
7. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.
8. Il tributo giornaliero non si applica sulle aree destinate a mercati, in seguito all'entrata in vigore dal 01.01.2021 del nuovo canone mercatale (articolo 1, comma 836, legge 160/2019) che assorbe anche la previgente TARI giornaliera.

Articolo 18

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO V - ESCLUSIONI, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 19

ESCLUSIONE PER TIPOLOGIA DI RIFIUTI PRODOTTI

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Resta ferma la tassabilità delle aree dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali che producono rifiuti speciali. Ad esse si include la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali. Resta fermo l'assoggettamento per intero delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano. Sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;
 - b) le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali, e di servizi sulle quali si formano rifiuti speciali;
 - c) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;

- d) le superfici adibite all'agricoltura, alla silvicoltura e all'allevamento. In particolare non sono soggette a tributo le superfici adibite all'allevamento di animali, le superfici agricole produttive di paglia, sfalci, potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale utilizzati in agricoltura o nella silvicoltura, quali fienili. Sono comunque soggette alla tariffa le superfici che, benché destinate all'agricoltura, alla silvicoltura e all'allevamento, producono rifiuti urbani. Le attività agrituristiche sono classificate utenze non domestiche, suddivise nelle categorie di "alberghi con ristorante" o "alberghi senza ristorante", tenuto conto della presenza o meno del ristorante;
- e) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Resta ferma la tassabilità delle superfici dove si formano rifiuti urbani, come per esempio, uffici, magazzini e locali ad uso di deposito, cucine e locali di ristorazione, sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da patologie infettive, eventuali abitazioni, vani accessori dei predetti locali;
- f) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano rifiuti speciali.
3. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio, e non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate di seguito per tipo di attività:

Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% di riduzione della superficie
Aree scoperte di impianti chimici, petrolchimici e similari	70
Tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed analoghi	30
Artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)	20
Barbiere, estetista, parrucchiere	20
Carrozzerie, elettrauto, autofficine	25
Fonderie, verniciature in genere, galvanotecniche, ceramiche, smalterie	30
Lavanderie a secco, tintorie industriali	20
Marmista e lavorazione similari (solo area coperta di lavorazione)	60
Attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione	30
Caseifici e cantine vinicole	60
Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti)	10
Gommista	40
Impianti di recupero di inerti (solo area scoperta)	80
Laboratori fotografici o eliografici	45
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	50
Magazzini senza alcuna vendita diretta	10
Officine metalmeccaniche	30
Studi medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi	40
Produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose	25

Lavorazione materie plastiche e vetroresine	25
Cantieri navali	40

4. Per fruire dell'esclusione o dell'abbattimento, gli interessati devono:
- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) presentare la planimetria dei locali con indicazione dei locali e delle superfici dove sono prodotti rifiuti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti). La presentazione della dichiarazione originaria o di variazione dà diritto alla esclusione dalla tariffa con decorrenza dal giorno della presentazione;
 - c) comunicare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codici CER, allegando le fotocopie del registro di carico e scarico dei rifiuti speciali, il MUD, la documentazione attestante lo smaltimento/trattamento presso imprese a ciò abilitate e le relative fatture pagate alle ditte specializzate allo smaltimento degli stessi, le quali devono essere obbligatoriamente fornite della prescritta autorizzazione regionale.
- In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno di riferimento.

Articolo 20

ESCLUSIONE DI LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Nel calcolo delle superfici non sono altresì considerate:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
 - e) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
 - g) le centrali termiche e locali che siano interamente riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - h) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite ad altri usi, quali, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
 - i) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli

dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;

- j) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
 - k) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione di altezza inferiore a 150 centimetri;
 - l) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - m) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.
2. Le circostanze di cui sopra devono essere indicate e documentate nella dichiarazione TARI.

Articolo 21

ESCLUSIONE DI FABBRICATI NON PREDISPOSTI ALL'USO E ISTITUZIONALI

1. La tassa rifiuti non si applica a:
 - a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni inutilizzate, prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti di fornitura dei servizi pubblici a rete (luce, acqua, gas, ecc.). I presupposti dell'esenzione devono essere confermati da idonea documentazione, anche fotografica, e devono valere limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni. Sono comunque soggette al tributo le autorimesse, le cantine, le soffitte, i depositi, i magazzini e in genere i locali pertinenziali di utenze domestiche esenti.
 - b) le unità immobiliari, di fatto non utilizzate, per le quali siano stati rilasciati atti abilitativi per interventi di restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia, previo cambio di residenza del nucleo familiare ivi dimorante, limitatamente al periodo decorrente dalla data di inizio dei lavori e fino alla data di inizio dell'effettiva occupazione o riutilizzo;
 - c) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, anche per cause di forza maggiore, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione anche fotografica e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
 - d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, che siano riconosciuti tali a seguito di attestazione dell'ufficio tecnico comunale, e di fatto non utilizzati, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione anche fotografica.
2. L'esclusione dal tributo per inidoneità a produrre rifiuti di u.i.u. a destinazione ordinaria si applica, di norma, all'intero fabbricato e mai a singole sue porzioni, dando atto che l'immobile rappresenta un'unità funzionale autonoma.
3. Le circostanze di cui sopra devono essere indicate e documentate nella dichiarazione TARI.
4. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente

articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.

5. La tassa rifiuti non si applica altresì a:

- a) gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune.

Articolo 22

RIDUZIONE PER IL RECUPERO

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. Resta ferma la facoltà per il Comune di non riprendere anticipatamente la gestione qualora ciò comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.

Articolo 23

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche, che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo precedente del presente regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione deve essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di

recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza quinquennale del periodo di esercizio dell'opzione, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo. Resta ferma la facoltà per il Comune di non riprendere anticipatamente la gestione qualora ciò comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.
6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale da presentare tramite PEC al Comune, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
7. Entro il 30 aprile di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune - fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo - i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD e/o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, allegando il contratto con il soggetto (o i soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, le relative fatture pagate, l'attestazione rilasciata dal soggetto medesimo (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Articolo 24

AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RICICLO

1. A norma dell'art. 1, comma 649, della legge n. 147/2013, alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti urbani che l'utenza non domestica dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

2. Il coefficiente di riduzione di cui al comma 1 è dato dal rapporto tra il quantitativo documentato di rifiuti urbani - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviati al riciclo e la produzione complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'utenza non domestica nel corso dell'anno solare. Il coefficiente di riduzione fruibile, applicabile alla parte variabile della tariffa, non può in ogni caso superare il limite massimo del 5 per cento.
3. Al fine dell'applicazione della riduzione i soggetti passivi del tributo sono tenuti a presentare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento la dichiarazione attestante la quantità dei rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente e la quantità totale di rifiuti urbani prodotti dall'unità locale. Alla dichiarazione deve essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.lgs n. 152/2006, MUD, allegando il contratto con il soggetto (o i soggetti) che ha effettuato l'attività riciclo dei rifiuti stessi, le relative fatture pagate, l'attestazione rilasciata dal soggetto medesimo (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di riciclo, e, comunque, adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti avviati al riciclo in conformità alle normative vigenti.
4. La riduzione opera di regola per l'anno di imposta in cui viene depositata la documentazione.

Articolo 25

ALTRE RIDUZIONI

1. La zona del territorio comunale interessata dal servizio di gestione dei rifiuti urbani coincide con l'intero territorio comunale.
2. Le riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati raggiunti in materia di conferimento a raccolta differenziata, sono attuate mediante la riduzione del 10 per cento della quota variabile della tariffa del tributo attribuibile alle singole utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti di rifiuti organici compostabili mediante compostaggio domestico ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. Per le utenze domestiche che abbiano avviato il sistema di compostaggio dei propri scarti di rifiuti organici l'applicazione della riduzione è subordinata alla presentazione di un'apposita dichiarazione, attestante l'avvenuta attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento, corredata dalla documentazione comprovante l'acquisto e l'avvenuto posizionamento dell'apposito contenitore o attrezzatura. Con la presentazione della dichiarazione il contribuente deve autorizzare il Comune, ovvero il soggetto gestore, a provvedere a verifiche, anche periodiche, finalizzate ad accertare la reale pratica del compostaggio.
3. Dato atto che la zona del territorio comunale interessata dal servizio di gestione dei rifiuti urbani coincide con l'intero territorio comunale, il tributo è dovuto, nella parte fissa, in misura pari al 40 per cento per le utenze per le quali non risulti possibile effettuare il servizio pubblico di raccolta e distanti più di 1.000 mt dal punto di raccolta. In ogni caso l'oggettiva impossibilità ad effettuare il servizio pubblico di raccolta deve essere attestata dal soggetto affidatario del servizio di raccolta.

4. Alla tariffa delle utenze non domestiche si applica la riduzione del 30 per cento della sola tariffa fissa, per le aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
5. Alle utenze domestiche e loro pertinenze per soggetti non residenti verrà riconosciuta una riduzione pari al 40% per la sola parte di tariffa variabile. Tale riduzione non è cumulabile con altre possibili riduzioni.
6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 48, della legge 178/2020, dal 01.01.2021 è introdotta la riduzione obbligatoria di 2/3 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
7. Le riduzioni previste dal presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni per la loro fruizione se dichiarate e documentate nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Le stesse riduzioni cessano di operare dalla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 26

CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, verrà applicata un'unica riduzione scegliendo la più favorevole per il contribuente.

Articolo 27

ULTERIORI RIDUZIONI COVID-19

Utenze non domestiche

1. Visto il perdurare dell'emergenza sanitaria COVID-19 che continua a produrre forti ripercussioni sulle attività economiche operanti nel territorio comunale, è facoltà prevedere l'intervento a sostegno delle utenze non domestiche TARI che, avendo subito e subendo chiusure e limitazioni dirette, registrano una minore produzione di rifiuti. L'adozione delle ulteriori riduzioni Covid-19 per UND è atto di competenza del Consiglio Comunale.

Utenze domestiche

2. Visto il perdurare dell'emergenza sanitaria COVID-19 che continua a produrre forti ripercussioni anche sulla popolazione, è facoltà prevedere l'intervento a sostegno delle utenze domestiche disagiate. L'adozione delle ulteriori riduzioni Covid-19 per UD è atto di competenza del Consiglio Comunale.

TITOLO VI - DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO

Articolo 28

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso, dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine del mese successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
4. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine del mese successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, con allegata fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica certificata (PEC). La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio tramite servizio postale, o alla data di ricevuta di avvenuta consegna nel caso di invio tramite PEC ferma restando, in caso di accertamento, la validità della data della ricevuta di accettazione.
6. La dichiarazione di cessata occupazione, detenzione o possesso dei locali o delle aree, dà diritto al rimborso del tributo eventualmente versato in eccedenza rispetto al dovuto calcolato in rapporto al periodo di effettiva occupazione. In caso mancata presentazione della dichiarazione il tributo non è comunque dovuto, con decorrenza dal giorno successivo a quello di avvenuta presentazione della dichiarazione di cessazione.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine del mese successivo in cui si è verificato il decesso.
8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Articolo 29

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
2. La dichiarazione, sia originaria che di variazione o cessazione, deve contenere di regola i seguenti elementi:
 - a) per le utenze domestiche:
 1. le generalità dell'occupante, detentore o possessore, e i relativi codice fiscale e residenza, con indicazione del titolo legittimante il possesso (esempio: proprietà, usufrutto, affitto, locazione, comodato...), e le generalità del proprietario ove non coincidenti con l'occupante;

2. le generalità del soggetto denunciante, se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
3. l'identificazione catastale (foglio, particella, subalterno) per ogni unità catastale occupata dal dichiarante;
4. copia della planimetria catastale;
5. la superficie e il numero degli occupanti i locali, con indicazione delle generalità e del codice fiscale dei soggetti occupanti ma non residenti nei medesimi;
6. la sussistenza dei presupposti (o condizioni) per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
7. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione delle condizioni di utilizzo.

b) per le utenze non domestiche:

1. i dati identificativi del soggetto passivo: nominativo, denominazione o ragione sociale, codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, indirizzo PEC;
2. i dati identificativi del legale rappresentante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) ovvero delle persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
3. le generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica e del titolo legittimante il possesso (esempio: proprietà, usufrutto, affitto, locazione, comodato...) e le generalità del proprietario ove non coincidenti con l'occupante;
4. i dati catastali, l'indirizzo di ubicazione di ogni unità catastale occupata comprensiva del numero dell'interno, ove esistente, la superficie calpestabile e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree utilizzati e loro partizioni interne;
5. le planimetrie catastali con evidenziato le superfici assoggettate a TARI e quelle escluse, compreso le aree esterne;
6. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione delle condizioni di utilizzo;
7. l'indicazione delle eventuali parti della superficie su cui vengono prodotti rifiuti speciali;
8. la sussistenza dei presupposti (o condizioni) per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Articolo 30 RISCOSSIONE

1. L'ufficio tributi provvede a inviare al contribuente un avviso di pagamento per l'anno

di riferimento, contenente l'importo dovuto per la tassa rifiuti e il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree a cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata, le scadenze, nonché tutte le indicazioni contenute nella deliberazione di ARERA n. 444/R/Rif del 31/10/2019 (TITR). 16 3. L'avviso di pagamento può essere inviato per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.

2. Il comune fissa il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente le scadenze della TARI e motivatamente ne può prorogare i termini.
3. Per l'anno 2021, il versamento è effettuato in numero due rate, aventi le seguenti scadenze: 30 settembre 2021 (prima rata) e 30 novembre 2021 (seconda rata) con facoltà di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro 30 settembre 2021.
4. Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante il canale di pagamento PAGOPA, salvo disposizioni diverse. Per i contribuenti non residenti in Italia, il versamento della TARI è effettuato mediante bonifico bancario a favore del Comune. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art.19 del D. Lgs n. 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.

Articolo 31

RIMBORSO E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero dal quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con il tributo dovuto per gli anni successivi.

Articolo 32

SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto è inferiore a Euro 12,00.
2. Non si procede all'abbuono (sgravio) o al rimborso di somme inferiori a Euro 12,00 per ciascuna annualità.
3. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto a titolo di tributo sia inferiore a Euro 12,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo

Articolo 33

CONTENZIOSO

1. Il comune procede all'accertamento d'ufficio delle omesse o infedeli dichiarazioni o degli omessi o ritardati versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso di accertamento esecutivo.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate e irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
3. Sulle somme dovute per l'imposta non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Articolo 34

RATEIZZAZIONE E RISCOSSIONE COATTIVA

1. Gli istituti della rateizzazione e della riscossione coattiva sono disciplinati dal vigente regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali, approvato ai sensi dell'art.1, commi da 784 a 815, legge n.160/2019.

Articolo 35

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 36

EFFICACIA

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2021 e contestualmente viene abrogata la previgente normativa regolamentare in materia.

ALLEGATO 1

Categorie utenze non domestiche.

Classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti ai sensi dall'art. 14, comma 22, lettera a) del D.L. 201/2011 e s.m.i.

Classificazione delle Attività per comuni < 5000 abitanti	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici e agenzie
9	Banche ed istituti di credito e studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
21	Discoteche, night club